

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Sentenza – Compensazione delle spese – Disposta nonostante l'accoglimento del ricorso – Giustificata dalla peculiarità della vicenda e dalla novità delle questioni trattate – Legittimità.

Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2022, n. 278

“[...] Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui può senz'altro risultare la complessità del caso, anche quando si tratti di un giudizio proposto ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2005, avente per oggetto la richiesta di informazioni ambientali. Il TAR – anche nel caso di accoglimento del ricorso – può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d'appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull'operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 756 del 2021 (proposto al TAR per la Campania, Sezione di Salerno), l'appellante ha chiesto che sia accertato il suo diritto di ricevere dal Comune di Atripalda alcune informazioni ambientali, richieste con istanza del 19 marzo 2021 ed ha impugnato il silenzio rigetto, formatosi in data 28 aprile 2021.

2. Il TAR, con la sentenza n. 2052 del 2021, ha premesso che è stata chiesta la tutela del diritto di accesso ambientale (disciplinato dal decreto legislativo n. 195 del 2005) ed ha accolto il ricorso, poiché l'Amministrazione non ha dato seguito all'istanza.

Il TAR ha compensato tra le parti le spese del giudizio, per la peculiarità della vicenda.

3. Con l'appello indicato in epigrafe, l'originario ricorrente ha ricostruito le vicende che hanno preceduto la proposizione del giudizio ed ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla statuizione sulle spese, lamentando che essa, malgrado la fondatezza del ricorso e la soccombenza dell'Amministrazione, ha compensato le spese senza esporre adeguate ragioni ed adoperando una 'formula stereotipata'.

L'appellante ha dunque lamentato la violazione dell'articolo 26 del c.p.a. e degli articoli 91 e 92 del c.p.c.

4. Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e vada respinto.

4.1. Va richiamata la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 654; Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798).

4.2. Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui può senz'altro risultare la complessità del caso, anche quando si tratti di un giudizio proposto ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2005, avente per oggetto la richiesta di informazioni ambientali.

Il TAR – anche nel caso di accoglimento del ricorso – può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d'appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull'operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati.

5. Tenuto conto dei criteri sopra rilevati, risulta pertanto ragionevole e non abnorme la contestata statuizione del TAR.

Nella specie, come ha puntualmente rilevato la sentenza impugnata, la peculiarità della vicenda all'esame del Comune è derivata dalla originaria istanza volta ad ottenere informazioni ambientali ed alla novità delle questioni, sulle quali il TAR si è pronunciato con una articolata ratio decidendi.

6. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio, poiché non si è costituita in giudizio l'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello n. 10101 del 2021.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

IL SEGRETARIO